

AVV. MAURIZIO DISCEPOLO
via Matteotti n. 99 - 60121 ANCONA
tel. 071/54000 - 206448 – 2073928 - fax 071/54914
via Conca d'Oro n. 184/190 – pal. D – 00141 ROMA
maurizio.discepolo@pec-ordineavvocatiancona.it
www.studiodiscepolo.eu

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

RICORSO

della sig.ra FLAMINI dott.ssa FRANCESCA, nata il 27/05/1963 a Ancona, ivi residente in via Podgora 18, (cod. fisc. FLM FRN 63E67 A271B), rappresentato e difeso in forza di delega in calce al presente atto dagli avv.ti Maurizio Discepolo (pec: maurizio.discepolo@pec-ordineavvocatiancona.it; fax 071/54914; cod. fisc. DSC MRZ 59M31 A271A) ed Alessandra Gambacorta (pec: alessandra.gambacorta@pec-ordineavvocatiancona.it; fax 071/54914; cod. fisc. GMB LSN 71A54 H703X) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Ancona, in via Matteotti n. 99,

CONTRO

- il MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore;
 - l' UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del sig. Direttore pro-tempore;
 - la COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, INDETTO CON D.D.G. 85 DEL 01.02.2018 IN RELAZIONE ALLA CLASSE DI CONCORSO ADMM – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, in persona del sig. Presidente pro-tempore;
- tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona.

E NEI CONFRONTI

del controinteressato che sarà individuato all' esito dell'istruttoria che viene di seguito richiesta,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA,

- del decreto n. 180 del 14.3.2019 a firma del Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, mediante il quale è stata modificata la graduatoria generale di merito per la regione Marche approvata con decreto n. 1210 del 27.12.2018, pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio il 28 dicembre 2018, nell'ambito della procedura di concorso indetto con d.d.g. n. 85 del 01.02.2018 per le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria e delle valutazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice, costituita per la classe di concorso ADMM_sostegno nella scuola secondaria di primo grado per le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria, su base regionale ed in relazione ai posti per la regione Marche, in merito al punteggio per titoli spettante alla ricorrente e del conseguente errato punteggio finale ad ella attribuito ed in base al quale la medesima è stata collocata alla 53.a posizione, nonché di ogni atto e provvedimento connesso, correlato e consequenziale in particolare, per quanto occorrer possa, per l' annullamento del decreto n. 163 del 8.3.2019 a firma del Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio mediante il quale sono state apportate rettifiche alla graduatoria iniziale e la ricorrente è stata erroneamente collocata alla 33.a posizione e del decreto n. 262 del 29.4.2019 sempre a firma del Direttore Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio mediante il quale la graduatoria è stata

ulteriormente rettificata inserendo a pieno titolo nella graduatoria di merito approvata con ddg. n. 210 tre candidati precedentemente ammessi con riserva, ed altresì al fine di ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio spettante ed essere conseguentemente collocata in graduatoria nella posizione corrispondente.

CENNI DI FATTO E MOTIVI DI RICORSO

La dott.ssa Francesca Flamini, in possesso dei requisiti richiesti, ha partecipato al concorso bandito su base regionale per il reclutamento nella regione Marche del personale docente a tempo indeterminato, nella scuola secondaria di I grado, per la classe di concorso ADMM_sostegno.

Il bando indetto con d.d.g. 85 del 01.02.2018 prevedeva per le regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria lo svolgimento dell'intera procedura concorsuale presso la regione Lazio, affidandone la gestione all'USR di competenza.

Essendo la procedura destinata a spiegare effetti esclusivamente nella sola regione Marche, la competenza territoriale va individuata nel T.A.R. Marche (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/06/2016 n.2764), così come anche affermato da questo ill.mo Tribunale nell'ordinanza n. 613/2017 in un caso del tutto analogo a quello in esame, nella quale è stata affermata la competenza territoriale in base alla seguente motivazione: "il concorso è stato indetto su base regionale (art. 2, comma 1, del DDG n. 106 del 23 febbraio 2016), tanto che il candidato era chiamato a scegliere, a pena di esclusione, una sola regione per i cui posti intendeva concorrere (art. 4, comma 1, del medesimo DDG), mentre l'aggregazione territoriale delle procedure selettive

e l'individuazione dell'USR per il Lazio quale responsabile di esse è frutto di un'esigenza di carattere organizzativo, come peraltro precisato all'art. 2, comma 2, del citato DDG n. 106 del 2016 (*"in ragione dell'esiguo numero dei posti disponibili"*). Inoltre, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe nei limiti dei posti disponibili per la Regione Marche, sicché, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui sono destinati a essere spiegati gli effetti della procedura selettiva a cui egli ha preso parte, il Tribunale competente a conoscere della presente causa è il TAR per le Marche, con sede in Ancona; - peraltro, questo TAR si è già ritenuto competente a decidere l'impugnazione di atti inerenti alla medesima procedura concorsuale, sebbene relativi a una diversa classe di concorso, valorizzando il fatto che si trattasse di una procedura su base regionale e che l'interesse del ricorrente fosse limitato ai posti disponibili nella Regione Marche (cfr. sentenza n. 378 del 22 maggio 2017);”.

Nel merito si precisa che il procedimento di concorso ha avuto regolare svolgimento e la odierna ricorrente ha superato la prova orale conseguendo il massimo punteggio pari a 40/40.

Senonchè nella redazione della graduatoria ritenuta definitiva approvata con decreto n. 1210 del 27.12.2018 e pubblicata in data 28.12.2018 la ricorrente è risultata inserita nella graduatoria della Regione Marche al 17° posto essendole stato attribuito l'errato punteggio per titoli pari a 29,60.

La dott.ssa Flamini ha immediatamente segnalato l'errore materiale commesso dalla Commissione Giudicatrice indicando che il punteggio per i titoli posseduti effettivamente spettantele è pari a 57.60.

In base al corretto punteggio complessivamente pari a 97.60 la dott.ssa Flamini avrebbe dovuto dunque occupare nella prima graduatoria approvata con il decreto n. 1210 del 27.12.2018 la prima posizione.

L'istanza formulata in autotutela della dott.ssa Flamini non ha avuto alcun riscontro.

Sta di fatto però che la graduatoria così come inizialmente approvata è stata modificata, per errori materiali commessi nella compilazione della stessa, e dunque emendata sulla base di altre istanze in autotutela proposte da altri candidati ed evidentemente accolte contrariamente a quella della ricorrente.

La ricorrente dunque si è vista slittare al 33° posto nella graduatoria rettificata di cui al decreto n. 163 datato 8.3.2019 e poi successivamente, a seguito di ulteriori correzioni, al 53° posto nella terza graduatoria pubblicata con decreto n. 180 del 14.3.2019.

Le graduatorie successive alla prima, così come modificate a seguito di presa d'atto di errori commessi nella compilazione delle stesse, vengono impugnate avanti a questo ill.mo TAR Marche nei termini di legge, mentre per la prima graduatoria è stato proposto nel termine dei 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica al fine di non lasciare consolidare la graduatoria ritenuta dalla amministrazione definitiva nonostante le rettifiche successive apportate ed evitare così qualsiasi ipotesi di decadenza. In ultimo per quanto occorrer possa si puntualizza che con il presente ricorso viene altresì impugnato l'ultimo decreto, il n. 262 del 29.4.2019, mediante il quale la graduatoria di merito approvata con ddg. n. 210 del 28.12.2018 è stata ulteriormente rettificata inserendo a pieno titolo nella stessa tre candidati

ammessi precedentemente con riserva.

Si indicano di seguito i titoli posseduti dalla ricorrente con il relativo punteggio spettante così come sono stati indicati nelle istanze di autotutela inviate dalla ricorrente e non accolte dalla Amministrazione resistente.

A.2.1 Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione con votazione 30 e lode / 30 - **15 punti**

A.2.2 In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di specializzazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami - **19 punti**

B.5.5 Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento - **6 punti**

B.5.11 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea con esame finale - **1,5 punti**

B.5.13 Abilitazione all'esercizio della libera professione - **1,5 punti**

D - Titoli di servizio:

A.A. 2007/2008

Tipo di servizio: SCUOLA STATALE - Servizio su MATERIA

Classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Periodo di servizio: dal 12/12/2007 al 30/06/2008

Istituzione didattica. I.C. “Archi Cittadella Centro” – Ancona (AN)

0,80 punti

A.A. 2011/2012

Tipo di servizio: SCUOLA STATALE - Servizio su MATERIA

Classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Periodo di servizio: dal 14/10/2015 al 30/06/2012

Istituzione didattica. I.C. “Grazie Tavernelle” – Ancona (AN)

0,80 punti

A.A. 2013/2014

Tipo di servizio: SCUOLA STATALE - Servizio su MATERIA

Classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Periodo di servizio: dal 20/09/2013 al 30/06/2014

Istituzione didattica. I.C. “Grazie Tavernelle” – Ancona (AN)

2 punti

A.A. 2014/2015

Tipo di servizio: SCUOLA STATALE - Servizio su MATERIA

Classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Periodo di servizio: dal 18/09/2014 al 30/06/2014

Istituzione didattica. I.C. “Grazie Tavernelle” – Ancona (AN)

2 punti

A.A. 2015/2016

Tipo di servizio: SCUOLA STATALE - Servizio su SOSTEGNO

Classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Periodo di servizio: dal 17/12/2015 al 30/06/2014

Istituzione didattica. I.C. “Novelli-Natalucci” – Ancona (AN)

2 punti

A.A. 2016/2017

Tipo di servizio: SCUOLA STATALE - Servizio su SOSTEGNO

Classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Periodo di servizio: dal 26/09/2016 al 30/06/2014

Istituzione didattica. I.C. "Pinocchio-Montesicuro" – Ancona (AN)

2 punti

A.A. 2017/2018

Tipo di servizio: SCUOLA STATALE - Servizio su SOSTEGNO

Classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

Periodo di servizio: dal 15/09/2017 al 22/03/2018

Istituzione didattica. I.C. "Pinocchio-Montesicuro" – Ancona (AN)

5 punti

La dott.ssa Flamini ha, pertanto, in base ai titoli posseduti un punteggio complessivo pari a 97.60 che, a seguito delle rettifiche apportate alle graduatorie, le consentono di conseguire un posto in graduatoria largamente migliore rispetto a quello assegnatole erroneamente (53° posizione), ovvero la 9.a posizione, immediatamente prima della dott.ssa Montecchia Francesca, alla quale sono stati assegnati 96.00 punti.

E' evidente che la Commissione esaminatrice abbia errato nell' applicazione dei punteggi o nella valutazione dei titoli posseduti o abbia commesso dei meri errori di calcolo, ma che in ogni caso abbia violato quanto disposto dall' art. 9 del bando di concorso e alla tabella A allegata allo stesso.

La ricorrente chiede pertanto l'annullamento degli atti del procedimento concorsuale che hanno determinato una valutazione riduttiva, per quanto concerne la compilazione e il conteggio dei titoli alla luce della notevole differenza di punteggio che è stata fatta rilevare sia dalla ricorrente sia nel presente ricorso.

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI EX ART. 116 co. 2 C.P.A.

La ricorrente ha con numerose e-mail e pec sollecitato in via di autotutela la correzione sia della prima graduatoria sia delle altre due che si sono succedute a seguito di rettifiche apportate sulla base presumibilmente delle istanze di altri candidati che ugualmente hanno fatto rilevare che sussistevano errori nella valutazione e/o attribuzione del punteggio dei propri titoli.

La ricorrente ha difatti inviato istanze in via di autotutela in data 31.12.2018, 14.3.2019 e 16.3.2019 nelle quali ella ha reiterato la sua richiesta di correzione della graduatoria ed ha indicato i titoli dalla stessa posseduti e il punteggio relativo da attribuire in base all' art. 9 del bando di concorso e alla tabella A allegata. Inoltre ella ha inviato per il tramite del sindacato in data 3.4.2019 un'ulteriore diffida ed in ultimo, a mezzo pec a firma dei legali della ricorrente, è stata inviata richiesta volta ad ottenere la documentazione inerente la procedura oltre che l'indicazione delle generalità dei candidati controinteressati.

Per quanto emerge da tutto quanto sin qui esposto è evidente la necessità, per la odierna ricorrente, di valutare consapevolmente la correttezza di tutta l'attività amministrativa posta in essere e poter così difendere i propri diritti ed interessi nella presente sede giudiziaria.

Necessita dunque alla ricorrente di poter conoscere come siano stati valutati i titoli da ella posseduti e come siano stati attribuiti i relativi punteggi in Suo favore e quindi di avere copia di tutti i verbali e gli atti inerenti detta valutazione effettuata da parte della Commissione Giudicatrice.

Inoltre, è necessario che l'amministrazione resistente renda note le generalità dei candidati che precedono la dott.ssa Flamini nella graduatoria generale così come modificata da ultimo dal decreto n. 180 del 14.3.2019 quivi impugnato al fine di poter integrare regolarmente il contraddittorio.

ISTANZA DI SOSPENSIVA AI FINI DELL' AMMISSIONE AL PERCORSO PREVISTO DALL' ART. 4, CO. 3 DEL BANDO DI CONCORSO, O QUANTOMENO AI FINI DEL RIESAME.

Ci si riporta, per quanto attiene al fumus boni juris, a tutte le considerazioni formulate a sostegno dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, dai quali non può che evincersi la necessità di annullare gli stessi.

Evidente è altresì il gravissimo pregiudizio che si determinerebbe in capo alla ricorrente per effetto del suo mantenimento in graduatoria in una posizione nettamente deteriore rispetto a quella ad ella legittimamente spettante, laddove non si ottenesse la sospensiva richiesta. Si consideri difatti che la ricorrente ad oggi si trova in 53.a posizione rispetto alla 9.a posizione che le spetta di diritto sulla base del corretto punteggio per i titoli posseduti.

Il provvedimento impugnato deve essere sospeso d' efficacia, in attesa della definitiva decisione sul merito, poiché un'eventuale perdurante efficacia dello stesso pregiudicherebbe la legittima aspettativa ad ottenere l' attribuzione della provincia e della assegnazione della definitiva sede scolastica nella quale Ella dovrà svolgere il percorso formativo e successivamente, nel caso di esito positivo di tale percorso, permanervi per ben quattro anni.

Alla ricorrente verrebbe sostanzialmente preclusa la possibilità di scegliere con precedenza rispetto agli altri concorrenti la sede di destinazione,

dovendosi Ella rassegnare - permanendo la posizione attuale in graduatoria - ad essere destinata ad una scuola fuori dalla sua provincia di residenza con comprensibile gravissimo disagio o addirittura con la concreta possibilità di dover essere costretta a rinunciare agli effetti utili derivanti dalla partecipazione al concorso.

In via di assoluto subordine, si chiede quantomeno che sia disposto in via cautelare il riesame degli atti impugnati, in relazione alla posizione della ricorrente, affinché il punteggio attribuitole sia oggetto di rivalutazione al pari del riesame riservato alla generalità degli altri candidati che hanno visto riqualficata la propria posizione in graduatoria.

CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo Tribunale adito, per i suesposti motivi, previa sospensione dell' efficacia degli atti impugnati ai fini dell' adozione dei richiesti provvedimenti cautelari, accogliere integralmente le conclusioni formulate in epigrafe.

Con vittoria di spese ed onorari.

Il valore della presente controversia è indeterminabile.

Ai fini della istituzione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati, si chiede che sia ordinato all' amministrazione scolastica di comunicare le generalità complete dei candidati che precedono in graduatoria la ricorrente.

avv. Maurizio Discepolo

avv. Alessandra Gambacorta